

**Risposta ai quesiti pervenuti giovedì 1 marzo 2017 alle ore 15,07:**

**1) QUESITO :Punto 2 Corrispettivo**

*Considerando che il canone base da proporre a clienti è di Euro 200 valore finale tutto compreso (ICP e costo appalto ) si cita in diversi passaggi che L'imposta comunale sulla pubblicità e/o il canone (Cosap) se dovuto, verranno corrisposti dalla Ditta Aggiudicataria, al soggetto che gestisce il tributo/canone.*

*Se successivamente all'affidamento, venisse istituito un Cosap sulle preinsegne, come verrebbe gestito?*

*Sarebbe compreso nel canone di Euro 50; dovrebbe essere aggiunta al canone richiesto ai clienti; o questi impianti ne sarebbero esenti?*

**RISPOSTA QUESITO 1).**

**Punto 2 Corrispettivo:** *I ipotesi o previsioni sull' istituzione o meno di un Cosap sulle preinsegne non è oggetto dell'attuale appalto. La possibile o futura istituzione e/o applicazione di un canone o di altra tipologia di entrata analoga, sarà eventualmente valutata in altra sede e sulla base della normativa che sarà applicabile in quel momento.*

**2) QUESITO**

**Punto 4 Struttura di sostegno : caratteristiche, limiti e modalità di installazione**

*Si dice che ogni struttura di sostegno, così come sopraindicata, costituisce oggetto di autorizzazione e dovrà riportare la relativa targhetta autorizzativa, rilasciata dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione.*

*E' quindi necessario predisporre pratiche di autorizzazione per ogni impianto con i relativi oneri e bolli a carico della ditta affidataria?*

*Gli impianti oggi installati restano in loco o dovranno essere rimossi e re-installati dalla ditta affidataria?*

**RISPOSTA QUESITO 2).**

**Punto 4:** *caratteristiche, limiti e modalità di installazione*

*L'art. 4 va letto in combinato disposto con l'art. 12 del Foglio Condizioni che prevede di presentare apposita istanza all'ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari stradali in caso di spostamento o ricollocazione di un impianto ovvero sia di uno dei n. 131 impianti già autorizzati , che attualmente sono di proprietà comunale.*

*Sì . Gli impianti oggi installati restano in loco e se per motivi di modificata viabilità o di sicurezza ecc. si dovessero spostare , l'onere è totalmente a carico della ditta affidataria.*

**3) QUESITO**

**Punto. 8 Manutenzione**

*Si dice che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei beni oggetto della presente concessione, è ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere garantita per tutta la durata contrattuale, almeno una due volte all'anno*

*Ci si chiede una o due? Perché l'impegno passa da 131 a 262 interventi all'anno.*

### **RISPOSTA QUESITO 3).**

**Punto 8 . Manutenzione:***La richiesta minima è che almeno una volta all'anno sia effettuata la manutenzione degli impianti / preinsegne esistenti..E' possibile effettuarla anche due volte qualora se ne ravveda la necessità , fermo restando l'obbligo di garantirla per esigenze di sicurezza , ecc. .*

### **4) QUESITO**

#### **Punto12**

#### **Obblighi della ditta aggiudicataria**

**Si dice** che si deve prioritariamente assumere gli addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente.

**Si chiede:** se una ditta affidataria dispone di proprio personale ed organizzazione da non dover assumere personale se non rimodulare gli orari del proprio personale interno, l'obbligo presumiamo che decada, è corretta la nostra interpretazione?

#### **RISPOSTA PRIMA PARTE QUESITO 4):Si è corretta**

**Si dice** di indicare i costi annuali diretti ed indiretti derivanti dall'affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto, tra cui a titolo esemplificativo: costo preinsegna commerciale, costo rimozione/ installazione strutture sostegno preinsegne, costo rimozione singola preinsegna, costi di manodopera connessi all'espletamento del servizio.

Non abbiamo inteso a chi dobbiamo e quando comunicare questi costi, inoltre cosa significa "costi di manodopera connessi all'espletamento del servizio" non conoscendo quanti nuovi clienti si andranno a commercializzare, quanti saranno i possibili atti di vandalismo o gli interventi per manutenzioni straordinarie dovute ad esempio ad agenti atmosferici eccezionali.

In breve a cosa serve ai fini dell'affidamento questo dato?

#### **RISPOSTA SECONDA PARTE QUESITO 4): trattasi di un dato imposto dalla normativa di legge sul codice degli appalti (si veda al riguardo l'art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016).**

Consideriamo che è fra le voci da indicare ( assieme al valore del canone comunale e del canone ai clienti) per l'affidamento della gara; si chiede: ha un suo punteggio specifico ?, Perché riteniamo che il dato sarà del tutto casuale non potendo prevedere nei dettagli l'impegno futuro.

#### **RISPOSTA ULTIMA PARTE QUESITO 4):Tale dato non ha un suo punteggio specifico.**

### **5) QUESITO**

#### **Punto 27 Recesso**

Si dice che L'Amministrazione comunale avrà il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, rimborsando la Ditta delle sole spese sostenute e dei lavori eseguiti.

In verità l'art 1671 prevede anche il rimborso del mancato guadagno.

Si chiede se è confermato il rispetto dell'art. 1671 ovvero il rimborso delle spese sostenute (provvigioni ad agenti per commercializzare gli impianti, costi di produzione, installazione, manutenzione ) ma anche il rimborso di tutti i canoni da tutti i clienti che non sono ancora maturati ma erano stati contrattualizzati.

## **RISPOSTA QUESITO 5).**

### **Punto 27 Recesso:**

**L'art. 1671 del C.C. è stato citato per garantire la facoltà di recesso della stazione appaltante. Come norma generale, vertente sui diritti disponibili, può essere derogata in sede pattizia. Nel caso di specie, pertanto, qualora la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso si procederà al rimborso delle SOLE spese così come indicate nell'art. 27 del Foglio Condizioni.**

## **6) QUESITO**

**Si dice nel** capitolato:

**ART. 1 -**

### **Oggetto**

- a) L'affidamento del servizio di progettazione, fornitura, installazione nel territorio comunali di preinsegne commerciali sugli impianti esistenti di cui all'allegato A, la relativa manutenzione e/o sostituzione degli impianti e/o delle preinsegne;
- b) la rimozione e smaltimento degli impianti di preinsegna e/o delle singole preinsegne, irregolari e/o abusive;

**Art. 3- Preinsegne :**

### **definizione**

(art. 47 D.P.R. 495 del 6.12.1992)

Si definisce "preinsegna" la scritta a caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne dovranno avere una misura unificata di cm. 125x25 e sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mq. 2,50.

Ogni preinsegna dovrà indicare esclusivamente una sola attività economica. **A titolo esemplificativo si fa riferimento alla segnaletica direzionale individuata nel Fig. II 297 (art. 134 del D.P.R.495/1992)**

**Si dice nel** Regolamento sulla installazione della pubblicità stradale nei centri abitati del Comune di Ferrara

### **Art. 3 -Definizione dei mezzi pubblicitari stradali**

[1] E' adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S.

[2] Le definizioni riportate all'art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

### **Art. 11 - Installazioni vietate**

[1] In via generale è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per **forma**,

**dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale**, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

### **Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati**

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si **applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R n. 495/92**, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S..

#### *In conclusione:*

La Preinsegna è definita come mezzo pubblicitario nel Regolamento del CdS ( art 47 comma 2 ) andando a definire l'Art 23 del C.d.S (Pubblicità sulle strade e sui veicoli)

La Preinsegna deve quindi sottostare a tutte le regolamentazioni che sono previste per tutti i mezzi pubblicitari (Regolamento Ferrara artt. 3 e 11 e 13), non può essere altrimenti e non è nemmeno derogabile dai comuni se non entro certi limiti.

In questo affidamento in concessione vengono invece considerate le preinsegne esattamente come segnaletica stradale, nei simboli e nei colori, richiamando specificatamente come riferimento gli art.134 e 128 del Regolamento del C.d.S.

Questi articoli sono nella categoria dei segnali di indicazione richiamando l'art 39 del C.d.S. (Segnaletica Stradale ) e sono quindi a tutti gli effetti segnali stradali come il segnale di centro abitato art 131 o di Preavviso intersezione art 127 etc..

In questo modo la confusione fra pubblicità e segnali stradali è del tutto evidente e vietata dall'art. 11 del Regolamento di Ferrara, **ma prima ancora dall'art 23 comma 1 del C.d.S.**

Si richiede, se successivamente all'installazione un cittadino, un rappresentante delle forze di polizia locale o nazionale, segnalassero questa difformità, derivandone una sanzione (oggi prevista in circa Euro 400) l'amministrazione se ne farebbe carico ?

#### **RISPOSTA QUESITO 6).**

**Il Comune di Ferrara si è attenuto fino ad oggi al proprio regolamento sull'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , in particolare all'art. 19 titolato " Preinsegne ". I 131 impianti, oggetto del presente bando, sono stati individuati nel rispetto del vigente regolamento e del CDS e relativo regolamento di attuazione , in collaborazione ed in presenza anche della Polizia Municipale. Il comma 6 dell'art. 23 del vigente CDS , prevede la facoltà per i comuni di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.**

**Il riferimento all'art. 134 Fig. II 297 è a puro titolo esemplificativo per rappresentare come le preinsegne dovranno essere collocate in abbinamento sulla stessa struttura , utilizzando gli stessi colori cromatici della citata figura II 297, precisando che, però, potranno indicare solo un attività economica per preinsegna. Non a caso l'art. 19 del nostro regolamento prevede la possibilità di abbinare la segnaletica direzionale di cui all'art. 134 con preinsegne ed ovviamente per evitare distrazioni è stato individuato come colore di fondo il nero opaco e le scritte in giallo .Nessuna assimilazione ,pertanto, giuridica e/o di fatto tra preinsegne e**

**segnaletica direzionale, così come nessuna difformità si rinviene, di conseguenza le preinsegne andranno autorizzate ed installate, come lo sono state sino ad ora, in conformità alla normativa vigente sia statale che locale.**